


Publicato il 17/07/2019



N. 09431/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03605/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 3605 del 2019, proposto da Gaetano Amato, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Rosario Guglielmotti (cod. fisc.: GGLRSR53H16E060C), del foro di Vallo della Lucania (SA), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., - DCAFFGEN- Registro Decreti- prot. n. 0000327 del 14 Gennaio 2019, registrato il 10 Gennaio 2019, prot. n. 0000003, notificato al sig. Amato Gaetano a mezzo raccomandata A/R n. 15098408646-9 del 15 Gennaio 2019, con il quale è stata disposta l'esclusione del sig. Amato Gaetano dal concorso pubblico per titoli ed

esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: *“Deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78. art. 1, c. 1, lettera f, punto 1.”*;

- del verbale di inidoneità – scheda medica n. 2 del 18.12.2018, e della documentazione sanitaria della commissione medica del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, conosciuta a seguito di richiesta di accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l’assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il *potere/dovere* dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha

proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

Considerato che, nella specie, il ricorrente è stato ritenuto "*non idoneo*", all'esito della visita relativa all'accertamento in ordine alla permanenza dei requisiti di idoneità fisica ai fini dell'assunzione;

Vista l'Ordinanza Collegiale Istruttoria di questa Sezione n. 5807 del 9.5.2019, con cui è stata disposta verifica, al fine di accertare la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della patologia: "*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 03/10). D.M. 11/03/2008, n. 78. art. 1, c. 1, lettera f, punto 1.*";

Vista la relazione di verifica, depositata in data 25.6.2019, favorevole per il ricorrente, con cui l'organo verificatore ha accertato la non sussistenza della patologia indicata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso si appalesa assistito dal prescritto *fumus boni juris*; Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato dei controinteressati, inseriti nella Graduatoria generale di merito, approvata con Decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica e/o comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto

adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);
Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23.10.2019, fermo comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, nelle more;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, accogliendo, nelle more l'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione del ricorrente "*con riserva*" ed "*in soprannumero*" a partecipare al corso di formazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 23.10. 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.